



Presidenza e Segreteria Generale

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 13 giugno 2011

NOR11117

SM - MQ

Oggetto: Norme autotrasporto. Applicazione dei costi minimi ai trasporti eseguiti sulla base di contratti scritti.

Dalla data odierna, **13 giugno 2011**, si applicano i costi minimi di esercizio ai trasporti effettuati sulla base di contratti scritti.

Ciò deriva dai commi 4 e 4bis, dell'articolo 83-bis della legge 133/2008, introdotti dal 12 agosto dello scorso anno, con l'articolo 1bis del decreto legge 103/2010, convertito con la legge 127/2010 (*).

In forza di tali disposizioni, difatti, non essendo stato concluso alcun accordo volontario nei nove mesi successivi all'entrata in vigore della citata legge 127/2010, né avendo l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto provveduto ad adottare alcuna delibera entro i 30 giorni successivi (che scadevano il 12 giugno 2011), dalla data odierna ***“si applicano ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 (dello stesso articolo 83 bis – ndr), ai soli fini della determinazione del corrispettivi”***.

Nonostante alcune associazioni affermino che al momento ***“ci si trova in una situazione di incertezza giuridica sulle norme applicabili”***, la scrivente Confederazione ritiene che le disposizioni di legge appena citate **siano chiare, certe ed immediatamente applicabili**, non solo per il loro inequivocabile testo letterale, ma soprattutto per il principio che affermano, di applicazione dei parametri minimi di sicurezza a tutti i tipi di trasporto, siano essi svolti sulla base di contratti scritti o non scritti.

Sostenere il contrario può portare a danneggiare gravemente le imprese, che si vedono esposte al rischio di subire le richieste dei vettori, circa le differenze rispetto ai costi minimi previsti dalla legge e che anche la giurisprudenza ha riconosciuto.

Al riguardo, va precisato che i costi minimi in esame **sono gli stessi** che vengono applicati ai trasporti svolti sulla base di contratti verbali o comunque non scritti, secondo le tabelle ministeriali emanate periodicamente, in forza della disposizione transitoria di cui al comma 10 dello stesso articolo 83bis, il cui ultimo aggiornamento disponibile, per comodità di consultazione, riportiamo in calce alla presente (detti costi sono peraltro riportati in chiaro sul nostro sito, sin da luglio 2009).

Si precisa inoltre che i contratti scritti in oggetto sono quelli che riportano tutti gli elementi essenziali, di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 286/2005 (**).

Da ultimo occorre chiarire che se al momento è stata raggiunta un'eguaglianza tra contratti scritti e contratti non scritti, quanto ai costi minimi di sicurezza da riconoscere ai servizi di trasporto, permangono indubbie differenze tra le due tipologie di contratti e che, come previsto dalla legge

delega di riforma dell'autotrasporto (legge 32/2005), la conclusione dei primi (contratti scritti) viene incentivata rispetto ai secondi.

Va infatti evidenziato che ai trasporti effettuati sulla base di contratti scritti si applica la prescrizione breve di un anno, per l'azione del vettore nei confronti del committente per il pagamento della differenza, e non quella dei 5 anni stabilita per i contratti non scritti.

Altra differenza è quella sui trasporti esenti da costi minimi: per i contratti scritti quelli entro il limite dei 100 chilometri giornalieri; per i contratti non scritti, al momento, quelli fino a 50 chilometri.

Le sanzioni di cui al comma 14 dello stesso articolo 83bis (esclusione fino a sei mesi dalle gare di appalto pubbliche e di un anno dai benefici fiscali, previdenziali e finanziari di legge), si riferiscono sicuramente ai committenti dei contratti non scritti che non rispettano i costi minimi, mentre si ritiene non si applichino nei casi dei contratti scritti.

Per entrambe le tipologie contrattuali sono vigenti, invece, le disposizioni sui tempi di pagamenti (a 60 giorni, con applicazione di interessi moratori dal sessantunesimo e delle sanzioni di cui al comma 14, per pagamenti superiori ai 90 giorni), nonché, dal 12 agosto 2011, l'azione diretta, che consentirà al sub-vettore di agire in giudizio per il mancato pagamento della prestazione di trasporto direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto in questione.

Cordiali saluti.

(*) Si riportano i commi 4 e 4bis dell'articolo 83 bis della legge 133/2008.

" 4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo."

(**) Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 286/2005

“ Art. 6.
Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
 - a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
 - e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
 - e-bis) i tempi massimi per i carico e lo scarico della merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
 - a) termini temporali per la riconsegna della merce;
 - b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

Costi minimi ai trasporti eseguiti dal mese di maggio 2011

A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Aprile 2011 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,448 €/litro (rispetto all'1,417 €/litro del mese di Marzo 2011), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l'applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel mese di Maggio 2011:

Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate

Lunghezza tratta	Consumo	Prezzo medio gasolio a litro	Prezzo al netto di IVA	Prezzo al netto accise	Costo medio gasolio/Km	Quota % Gasolio	Costo totale km
da 51 a 150 km	2,8	1,448	1,207	1,188	0,424	23,6	1,918
da 151 a 250 km	2,8	1,448	1,207	1,188	0,424	25,4	1,788
da 251 a 350 km	2,8	1,448	1,207	1,188	0,424	28,3	1,621
da 351 a 500 km	2,8	1,448	1,207	1,188	0,424	35,3	1,321
oltre 501 km	2,8	1,448	1,207	1,188	0,424	37,9	1,241

Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate

Tratta	Cons.	Costo gasolio	netto IVA	netto accise	media km	Incidenza	Costo km
da 51 a 150 km	4	1,448	1,207	1,188	0,297	17,3	1,803
da 151 a 250 km	4	1,448	1,207	1,188	0,297	19,8	1,583
da 251 a 350 km	4	1,448	1,207	1,188	0,297	22,8	1,383
da 351 a 500 km	4	1,448	1,207	1,188	0,297	25,8	1,235
oltre 501 km	4	1,448	1,207	1,188	0,297	28,6	1,123

Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate

Tratta	Cons.	Costo gasolio	netto IVA	netto accise	media km	Incidenza	Costo km
da 51 a 150 km	4,7	1,448	1,207	1,188	0,253	15,4	1,711
da 151 a 250 km	4,7	1,448	1,207	1,188	0,253	18,5	1,427
da 251 a 350 km	4,7	1,448	1,207	1,188	0,253	21,0	1,270
da 351 a 500 km	4,7	1,448	1,207	1,188	0,253	21,4	1,250
oltre 501 km	4,7	1,448	1,207	1,188	0,253	25,4	1,070

Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate

Tratta	Cons.	Costo gasolio	netto IVA	netto accise	media km	Incidenza	Costo km
da 51 a 150 km	4,9	1,448	1,207		0,246	15,3	1,677
da 151 a 250 km	4,9	1,448	1,207		0,246	18,5	1,409
da 251 a 350 km	4,9	1,448	1,207		0,246	22,4	1,168
da 351 a 500 km	4,9	1,448	1,207		0,246	22,7	1,159
oltre 501 km	4,9	1,448	1,207		0,246	24,1	1,097

Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate

Tratta	Cons.	Costo gasolio	netto IVA	netto accise	media km	Incidenza	Costo km
da 51 a 150 km	8,5	1,448	1,207		0,142	9,4	1,548
da 151 a 250 km	8,5	1,448	1,207		0,142	11,9	1,240
da 251 a 350 km	8,5	1,448	1,207		0,142	13,5	1,087
da 351 a 500 km	8,5	1,448	1,207		0,142	14,3	1,027
oltre 501 km	8,5	1,448	1,207		0,142	15,7	0,940